

CAPITOLATO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "GIRASOLE"

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della concessione la gestione del servizio di asilo nido, nell'edificio di proprietà comunale, situato in Taglio di Po, Via Collodi n. 4 .La capienza gestionale dell'Asilo Nido è di 30 bambini in età compresa tra i 3 mesi e i tre anni.

Il servizio deve essere gestito in conformità alla L.R. Veneto 27.04.1990, n. 32, al regolamento comunale e alle norme previste nel capitolato.

L'Asilo Nido è autorizzato all'esercizio e accreditato in base alla L.R. n. 22/2002 per ospitare n.30 bambini e pertanto la ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto degli standard qualitativi previsti dalla suddetta normativa.Nella struttura potranno realizzarsi altre attività collaterali e/o integrative,di socializzazione rivolte all'infanzia,alle famiglie,agli operatori.

Il Comune mantiene il potere di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standards di qualità,efficacia ed efficienza del servizio.

ART. 2 - DURATA

La concessione di cui al presente capitolato ha la durata di anni 3 (tre) , con riferimento al periodo intercorrente tra l'anno educativo 2014/2015 (dal 1 settembre 2014) e l'anno educativo 2016/2017. Quando questo non contrasti con le norme di legge,il Comune si riserva la facoltà di negoziare con il soggetto concessionario il rinnovo del contratto di concessione, per ulteriori tre anni,ammettendosi la revisione degli elementi economici e degli altri più opportuni elementi contrattuali alla luce dell'esperienza di gestione svolta. Almeno sei mesi prima della scadenza il Comune notificherà per iscritto al soggetto concessionario la proposta di addivenire a nuovo rapporto contrattuale oppure la decisione in senso contrario. La mancata comunicazione va interpretata come rinuncia all'ipotesi di rinnovo della concessione.

ART. 3 – NORMATIVA TECNICO-ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO

Si rimanda a quanto previsto dalla legge regionale n.32/1990,ed a quanto stabilito nella DGR della Regione Veneto n.84 del 16.01. 2007 " Standard per l'autorizzazione e l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie,socio-sanitarie e sociali"

Il Concessionario si impegna a rispettare tutte le clausole patrizie di cui al Protocollo di legalità allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2013 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

L'appaltatore acquisirà direttamente gli introiti delle rette ed il contributo regionale annuo in conto gestione per i servizi per la prima infanzia (L.R. N.32/90,L.R.n.22/2002,L.R. n.2/2006). L'importo posto a base di gara - Iva esclusa - è di **€ 660,00 mensili per ciascun bambino utente a tempo pieno residente nel Comune ed € 470,00 mensili per ciascun bambino utente tempo part-time residente nel Comune.**

Il numero degli utenti previsto non costituisce obbligo contrattuale, ma potrà variare in base alle domande. Non viene considerato utente il bambino che, seppur iscritto, non ha ancora iniziato la frequenza.

L'importo presunto complessivo della concessione, calcolato in relazione al numero massimo dei bambini stimati secondo le iscrizioni dell'ultimo anno (21 tempo pieno e 5 part-time), al numero dei mesi di apertura dell'Asilo Nido nell'anno educativo (10) e giorni 15 e modulato con riferimento al quadro di entrate annue, derivante dalle risorse acquisibili dal concessionario mediante riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, del contributo regionale è stimato in **€ 170.205,00 (IVA esclusa)** annui per un **importo totale posto a base d'asta totale per anni 3 di durata dell'appalto di € 510.615,00 (IVA esclusa).**

Tale importo è meramente presuntivo e non vincola il Comune; l'importo effettivo dell'appalto sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

Con il ribasso offerto dalla ditta si calcolerà il costo per singolo bambino frequentante (prezzo complessivo determinato diviso tre anni, diviso 10,5 mesi, diviso 26 bambini).

L'importo corrisposto mensilmente al concessionario è pari alla differenza del costo mensile per bambino, definito con l'offerta, a cui dovrà essere sottratto la retta di frequenza e la stima mensile del contributo regionale. Tale importo è legato al numero effettivo delle presenze giornaliere a cui verranno applicate le disposizioni di cui all'art.20 del presente capitolato.

L'inserimento di utenti non residenti, in caso di esaurimento delle graduatorie comunali e di posti disponibili, viene gestito dal concessionario che può anche applicare rette mensili diversificate.

Il costo per la sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a zero, in quanto la concessione stessa prevede una forma di gestione complessiva da parte del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici (art.26 del d.lgs.n.81/2008 e Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n.3/2008).

ART.5 - FONDO COMUNALE

Il corrispettivo caratterizzante il rapporto di concessione consiste nel diritto, per il concessionario, di gestire autonomamente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto delle concessione, in ogni caso nel rispetto delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale fissate e tutelate dal Comune.

Il Comune interviene economicamente a riduzione delle rette di frequenza a carico delle famiglie utenti residenti nel Comune di Taglio di Po, predisponendo uno specifico fondo destinato a contenere la spesa necessaria per singolo inserimento. Detto fondo viene versato dal Comune al concessionario nella misura massima di **€ 60.000,00** per il primo anno di concessione, **€ 55.000,00** per il secondo ed **€ 50.000,00** per il terzo anno mensilmente sulla base del rendiconto del numero di bambini effettivamente frequentanti. La concreta modalità di corresponsione del fondo potrà essere oggetto di specifici accordi tra Comune e Concessionario ed essere revisionata nel corso della vigenza contrattuale.

ART.6 - LOCALI ED ARREDI

Il Comune concede in uso gratuito al Concessionario per tutta la durata dell'appalto i locali, gli impianti, le attrezzature, gli arredi e i materiali già esistenti presso la struttura e necessari al funzionamento dell'Asilo Nido, in stato di efficienza e rispondenti alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza e di igiene.

Tutto il materiale preso in consegna dal gestore si intende in buono stato di conservazione.

ART.7 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di durata della concessione; mentre a partire dal secondo anno si procederà, su richiesta della ditta concessionaria, all'aggiornamento a partire dal 1 settembre di ogni anno, in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di agosto di ogni anno.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

La struttura ospitante l'Asilo Nido comunale viene consegnata in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale previsti dalla L.R. n.22/2002 e suoi decreti attuativi. E' cura del concessionario mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi gli elementi e requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune. Parimenti spetta al concessionario curare l'attivazione delle procedure che portino al rinnovo dei predetti certificati istituzionali, all'approssimarsi della loro scadenza. Il Comune assicura la necessaria collaborazione a questo fine, per quanto di competenza. In generale, il soggetto concessionario si impegna al rispetto e al mantenimento integrale delle caratteristiche del servizio di asilo nido necessarie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, come descritte nella normativa citata l.r.n22/2002.

Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda Ulss 19 e alla Regione Veneto.

ART.9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla gara è riservata alle ditte in possesso dei requisiti di legge e dei seguenti specifici requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese, per idonea attività, istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro commerciale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri;
- se Società Cooperativa o Consorzio, iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e/o negli appositi Albi Regionali in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- assenza delle cause di esclusione per la partecipazione alle gare di servizi in analogia e in riferimento all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- assenza delle cause di esclusione di cui alla Legge 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002, n. 266, in materia di emersione del lavoro sommerso);
- indicazioni dei titoli di studio dei prestatori di servizi e in particolare, dei soggetti responsabili della prestazione dei servizi;
- esperienze nell'ultimo triennio di gestione di asilo nido ;
- essere in possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1.09.1993, n. 385, circa la capacità economica e finanziaria. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, è tenuto a motivare le ragioni di tale impossibilità e in questo caso potrà produrre, a sua scelta, uno dei documenti seguenti:
 - 1) Referenza rilasciate da soggetti pubblici (almeno n. 2 se non viene prodotta alcuna dichiarazione di istituto bancario o di intermediario autorizzato; almeno n. 1 se è prodotta una sola dichiarazione di istituto bancario o di intermediario autorizzato)

purchè tali referenti siano in grado di attestare la capacità economico finanziaria dell'impresa concorrente;

- 2) Dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dal titolare o legale rappresentante attestante che i bilanci della ditta relativi all'ultimo biennio sono stati chiusi con utile o senza perdite di esercizio. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica fronte retro di un documento di identità valido del sottoscrittore.

I presenti requisiti sono meglio esplicitati nel Disciplinare di gara.

ART. 10- CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Il soggetto concessionario dovrà corredare l'offerta di una garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell'importo a base d'asta, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.

Il soggetto concessionario inoltre sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Lgs 163/2006 e dall'art.123 del D.P.R. 207/2010. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta,comunque, salva la risarcibilità del danno. L'importo di garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1597, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Taglio di Po. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. Le fidejussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPRP 445/2000, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il diritto di contratto.

ART. 11 - PROCEDURA DI SELEZIONE

La procedura di selezione è svolta ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,inteso come il sistema di valutazione nel quale sono sottoposti ad analisi,oltre al prezzo e ad altre eventuali componenti economiche,una serie di elementi quantitativi o qualitativi inerenti alla natura,all'oggetto e alle caratteristiche della concessione di servizi oggetto della procedura selettiva.

Trattandosi di concessione di servizi,in base a quanto previsto dall'art.30,comma 3 del d.lgs.n.163/2006 la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e,pertanto,l'applicazione di altre disposizioni dello stesso d.lgs. n.163/2006 (Codice dei

contratti pubblici) e del D.P.R. n.207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve assicurare il calendario educativo (1° settembre/15 luglio) con orario di apertura giornaliero dalle ore 7,30 alle ore 18,15 dal lunedì al venerdì (tempo pieno).

Il servizio deve altresì prevedere, all'interno dell'orario di apertura considerato (7.30 – 18,15) la tipologia di tempo parziale (7,30 -12,30) .

La struttura accoglie i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. Oltre il termine dei 36 mesi possono continuare a frequentare il Nido i bambini già inseriti, sino all'ingresso alla scuola dell'infanzia. Hanno priorità d'ingresso al servizio i bambini delle famiglie residenti nel Comune di Taglio di Po. Il Concessionario individua con la massima sollecitudine la disponibilità di posti vacanti, nel corso dell'anno, e procede alla sua comunicazione all'ufficio servizi sociali del Comune per nuovi inserimenti.

L'Asilo nido deve tutelare e garantire il diritto all'inserimento dei bambini portatori di handicap e svantaggio sociale.

Il servizio Asilo Nido è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico.

Al Concessionario è lasciata facoltà di attivare - gratuitamente o con eventuale onere a carico delle famiglie - attività, come laboratori, incontri con professionisti, corsi per mamme e bambini, di gioco/danza, gioco/yoga, fiabe animate ecc.

Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie degli utenti direttamente all'aggiudicatario e saranno comunque determinate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'effettivo costo di gestione, così come definito in sede di gara d'appalto.

Il Concessionario potrà introitare eventuali contributi straordinari, nel caso in cui le relative spese siano a suo carico. Le pratiche di domanda e rendicontazione relative ai suddetti benefici sono di competenza del concessionario.

ART. 13 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune per l'attuazione del servizio mette a disposizione:

- i locali, siti in via Collodi n. 4, in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore;
- le attrezzature tecniche e gli arredi presenti.

Sono a carico del Comune di Taglio di Po:

- la copertura assicurativa per furto, incendio ed eventi speciali dell'immobile e dei beni mobili comunali;
- la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi e tutto ciò che risulta connesso con la struttura;
- gli interventi relativi all'adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge;
- la manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi esterni ed interni dei beni di proprietà comunale, dei grandi elettrodomestici (es.: lavastoviglie, lavabiancheria, frigorifero), dell'arredo professionale della cucina (es.: tavoli, sedie, carrelli inox), con esclusione dei danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori dell'impresa affidataria;
- i consumi per fornitura acqua, energia elettrica e gas;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (es.: sfalcio, potatura);
- la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.

Sono riservati al Comune di Taglio di Po:

- la determinazione delle rette di frequenza stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale;
- le domande di iscrizione al servizio e la formazione della graduatoria secondo le disposizioni previste dal regolamento comunale

ART. 14 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. Il Concessionario, in ogni caso, manterrà indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia danno diretto od indiretto che potesse comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente concessione, sollevando con ciò l'Amministrazione Comunale stessa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo. Il Concessionario deve garantire la funzionalità della struttura comunale ed assicurare il servizio provvedendo:

- alla fornitura, preparazione e somministrazione dei pasti – colazione, pranzo, merende – secondo le tabelle dietetiche ed il programma alimentare appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 19 di Adria. Devono essere garantiti menù differenziati per bambini con intolleranze alimentari certificate dal pediatra curante. I generi alimentari devono essere di prima qualità e scelta, provenienti da filiere produttive certificate (Regolamento CE n. 178 del 28/1/2002). Devono essere utilizzati esclusivamente prodotti non derivati da O.G.M. o che non contengano O.G.M.
Nell'approvvigionamento delle derrate alimentari e nella preparazione dei pasti si deve fare riferimento alle Linee guida della Regione Veneto in materia di miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica (seconda edizione ottobre 2008);
- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e di lavanderia, nonché fornitura di stoviglie e di quanto necessario per il funzionamento del servizio mensa, da sostituire ed integrare all'occorrenza;
- alla fornitura dei materiali igienico-sanitari (es.: pannolini, creme, asciugamani ecc.) e dei materiali di pronto soccorso;
- alla fornitura del tovagliato e della biancheria in caso di necessità;
- alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es.: giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria) per un importo di almeno € 1.000,00 per anno educativo, anche su suggerimento del Comitato di Gestione. Tale materiale deve avere il marchio CE e conforme alle norme sulla sicurezza dei giocattoli. Il concessionario si impegna a presentare all'Ufficio Servizi Sociali copia della fattura del materiale ludico e didattico acquistato;
- allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti;
- alla pulizia ed al riordino di tutti i locali e dei cortili, oltre alla disinfestazione e derattizzazione dei locali interni nell'ambito delle procedure HACCP;
- fornitura del materiale di consumo ed eventuali arredi ed attrezzature ed integrazione/sostituzione di quelli già concessi in uso dal Comune;
- manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e attrezzature

Il Concessionario deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

- a) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68;
- b) osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché ottemperare alle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. La ditta pertanto è tenuta a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposite polizze assicurative, per l'intera durata dell'appalto, relativa ai rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT e RCO) per la copertura di possibili danni ,prevedendo tra le condizioni anche la copertura dei rischi derivanti dalla preparazione e somministrazione dei pasti

Copia delle suddette polizze devono essere consegnate al Comune.

Tali polizze devono prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale operante nella struttura.

Sono comunque a carico del concessionario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione dei servizi.

- d) attenersi per la preparazione e somministrazione dei pasti alle procedure HACCP di cui al D. Lgs. 155/97;
- e) garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, garantendo la sicurezza delle informazioni riferite ai bambini utenti ed ai loro familiari;
- f) garantire la partecipazione del personale ai progetti di educazione alimentare eventualmente promossi dall'Azienda U.L.S.S. 19 di Adria;
- g) garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;
- h) individuare un educatore, comunicandone il nominativo al Comune, che dovrà coordinare l'operato degli addetti al servizio e fungere da referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- i) garantire eventuali servizi aggiuntivi e migliorie, contenuti nel progetto presentato in sede di gara.

Sono a carico del concessionario i costi del personale, degli indumenti di lavoro, delle forniture, di quanto indicato nel presente articolo. E' fatto divieto assoluto di cessione o concessione del servizio assunto, in tutto o in parte. Sono invece consentite al soggetto concessionario, previa comunicazione formale al Comune, le forme di collaborazione, di consorzio e di associazione temporanea con altri soggetti a carattere d'impresa, come disciplinate dalla legge, ma che in ogni caso non incidano in alcun modo sulle responsabilità di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, responsabilità che sono esclusivamente a carico del soggetto concessionario. Sono altresì ammessi e non richiedono comunicazione preventiva in sede di gara gli incarichi e gli appalti di forniture e di lavori funzionali alla gestione del servizio. In ogni caso, nei confronti del Comune il soggetto concessionario è sempre l'unico responsabile della gestione e del rispetto dei vincoli contrattuali.

ART. 15 - ALTRI ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

Fra le altre cose, il soggetto concessionario si impegna:

- al rispetto del regolamento comunale di gestione dell'asilo nido, per quanto applicabile alla situazione di concessione;
- a precisare in chiaro in ogni comunicazione verso l'esterno (lettere, stampati, modulistica ecc.) che è concessionario di un servizio pubblico;
- ad assicurare verso il Comune i regolari flussi informativi necessari al monitoraggio dell'andamento del servizio e alla sua valutazione;
- riscossione diretta delle tariffe di frequenza mensile stabilite dall'Ente;

In generale, e fatte salve le eccezioni esposte nel presente capitolato, le mansioni attinenti la gestione del servizio sotto il profilo economico, organizzativo e amministrativo sono di diretta competenza del soggetto concessionario.

ART. 16 – VERIFICHE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sull'esecuzione del servizio, nei modi ritenuti più idonei ed opportuni.

In particolare, potranno essere fatti controlli al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti del presente Capitolato;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

Restano di competenza del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Ulss 19 di Adria i controlli igienico-sanitari e nutrizionali.

Il Concessionario è tenuto a presentare una relazione annuale – entro il 31 luglio – contenente la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione.

ART. 17 - PERSONALE: OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:

- educatore - coordinatore interno
- educatore
- cuoco
- aiuto-cuoco/ausiliario

Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del titolo di studio riconosciuto dalla Regione Veneto per tale figura professionale, in particolare di quanto richiesto dalla Legge Regionale n. 22/2002 e della DGR n. 84/2007 e DGR 2179/2011.

Il rapporto numerico educatore/bambino, secondo la suindicata normativa, deve assicurare:

- n. 1 unità ogni 6 bambini di età inferiore ai 12 mesi;
- n. 1 unità ogni 8 bambini di età superiore ai 12 mesi.

Il cuoco deve essere in possesso del diploma o attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- licenza scuola dell'obbligo;
- attestazione documentata esperienze lavorative nel settore.

Tutto il personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti deve essere in possesso del "Libretto Formativo per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari" come previsto dalla vigente normativa regionale (art. 1 L.R. Veneto n. 41/2003 e D.G.R. Veneto n. 438/2004).

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio e comunque entro il 1° settembre di ogni anno educativo, a comunicare i nominativi del personale educativo e ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale.

Il personale educativo, al fine di garantire l'auspicabile continuità, non deve di norma essere sostituito per tutta la durata dell'appalto; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive, devono essere previamente comunicate al Comune.

Il Concessionario si impegna a garantire la sostituzione immediata del personale, sia educativo che addetto ai servizi, assente per malattia, ferie, ecc. con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, senza creare vuoti nell'organico ed in modo da assicurare la continuità del servizio ed il rispetto del rapporto operatori/utenti.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario deve applicare nei confronti dei lavoratori/trici occupati nella gestione del servizio le condizioni retributive e normative risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore. Il Concessionario si obbliga a rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Al fine di assicurare continuità del servizio, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. Anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, la ditta subentrante deve comunque attenersi a tale indicazione. Il Comune è esonerato da responsabilità per infortuni che possano accadere al personale ed agli utenti, fatto salvo per le cause che siano imputabili alla diretta competenza comunale.

ART. 19 - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n.155/1997 e alla vigente normativa in materia igienico-sanitaria la ditta deve individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per l'Asilo Nido Comunale.

Tale figura sarà responsabile dell'applicazione del piano di autocontrollo redatto dalla ditta e risponderà in caso di carenze igieniche e gestionali che si dovessero riscontrare.

La ditta dovrà provvedere alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti.

ART. 20 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le rette di frequenza sono pagate dalle famiglie direttamente all'aggiudicatario e saranno comunque determinate annualmente dalla Giunta Comunale .

Il corrispettivo mensile spetterà in misura ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a) per i bambini inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese;
- b) per i bambini che vengono ritirati prima del 15° giorno dell'ultimo mese frequentato;
- c) per i bambini con assenze, nel mese, superiori ai 15 giorni.

Il corrispettivo sarà inoltre ridotto del 25% per ogni settimana di chiusura del Nido conseguente a festività natalizie, pasquali ecc.

Il corrispettivo determinato si intende onnicomprensivo di quanto dovuto per la fornitura dell'intero servizio appaltato alle condizioni del presente Capitolato, così come da offerta presentata dalla Ditta.

Il numero massimo previsto degli utenti (30) non costituisce obbligo contrattuale. Esso potrà variare – in diminuzione - in base alle domande.

Il corrispettivo dovuto dalle famiglie verrà pagato direttamente dall'utente al concessionario. Dall'importo della fattura sarà detratto l'ammontare delle eventuali penalità applicate. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, fatti salvi i tempi necessari all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 21 - DISCIPLINA DELLE INADEMPIENZE

Nell'esecuzione del servizio la ditta appaltatrice ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti ed il presente capitolato. Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate penalità in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato.

Ogni inadempienza alle clausole previste dal presente capitolato e alle modalità e condizioni generali previste dal contratto, comporterà l'applicazione prevista dal combinato disposto degli artt.298 e 145 del D.P.R. n.207/2010. In caso di accertate omissioni, la ditta riceverà la contestazione in forma scritta, con l'indicazione dell'inadempimento riscontrato e l'ammontare della penale prevista. La ditta ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di addebito Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle sanzioni previste.

L'Amministrazione provvederà a trattenere l'ammontare dell'eventuale penalità in sede di liquidazione del corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento di applicazione della penalità, fermo restando la facoltà del Comune di applicare le sanzioni mediante incameramento della cauzione, oppure, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienze o comportamenti omissivi ripetuti o di violazioni di legge attinenti lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione può fissare un congruo termine entro il quale la ditta si deve conformare, nonché produrre le proprie controdeduzioni; trascorso tale termine e valutate non opportune le giustificazioni adotte, l'Amministrazione avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto - previa notificazione alla ditta - e all'incameramento del deposito cauzionale.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento, le seguenti ipotesi:

- sospensione e comunque mancata esecuzione del servizio, salvo che per forza maggiore;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- somministrazione di alimenti avariati, scaduti;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, alla regolarità contributiva, assicurativa, mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;
- il venir meno dei requisiti che ne hanno consentito la partecipazione alla gara;
- stati di liquidazione, fallimento o concordato preventivo a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti, il Comune, allo scopo di impedire l'interruzione del servizio, procederà allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione dell'appalto, per il periodo di tempo necessario ad espletare nuova gara e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originario contratto, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore inadempiente. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle

inadempienze. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o altre formalità.

L'ente appaltante potrà disdire l'appalto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione con congruo preavviso, senza oneri a favore dell'affidatario. L'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla gara d'appalto e dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi nonché per scarsa domanda dell'utenza.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto e le relative imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 24 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio o, comunque, di cedere a terzi il contratto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si fa presente che per quanto attiene il trattamento dei dati, sia il Comune che la ditta affidataria sono tenuti ad ottemperare a quanto disposto dalle norme contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Taglio di Po.

La ditta tratterà i dati relativi all'utenza unicamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio, in qualità di titolare autonomo.

ART. 26- CONTROVERSIE

Per ogni controversia non risolvibile in via amministrativa è competente il Giudice del Tribunale di Rovigo.

ART. 27 – CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 28- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle vigenti norme in materia.